TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 22

Sono abrogati lo statuto dell'Ente approvato col Regio decreto 14 agosto 1931-IX, n. 1188, modificato coi Regi decreti 21 luglio 1933-XI, n. 1146, e 28 giugno 1938-XVI, n. 1326, ed il R. decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 82, convertito nella leggo 13 dicembre 1937-XVI, n. 2368.

Resta in vigore, e s'intende riferita all'Ente nazionale per le Tre Venezie, l'applicazione di ogni altra norma di legge o di regolamento concernente l'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

E' derogato a qualsiasi norma di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it